

STATUTO

AGLAIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CINISI PA VIA NAZIONALE 119

Numero REA: PA - 254486

Codice fiscale: 05428980824

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-07-2005 - Statuto completo	2
--	---

	decadenza e precisamente di non essere interdetti,	
	inabilitati, falliti né condannati ad una pena che comporti	
	l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici e	
	l'incapacità di esercitare uffici direttivi.	
	Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.	
	ART.6) Le spese per la costituzione della società, ammontanti	
	approssimativamente ad euro 1.000,00 (mille/00), sono a	
	carico della stessa.	
	Il presente atto gode delle agevolazioni fiscali previste	
	dalla vigente normativa.	
	ART.7) La società, per quanto riguarda la sua organizzazione	
	ed il suo funzionamento è retta e regolata dalle norme	
	statutarie che seguono:	
	Statuto	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione e Sede)	
	È costituita, ai sensi della Legge 381/1991 , con sede nel	
	comune di Cinisi la Società cooperativa denominata "AGLAIA	
	Società cooperativa sociale" .	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La società ha sede nel Comune di Cinisi.	

	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo	
	amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea	
	straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge 381/1991,	
	non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi	
	lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:	
	a) la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi;	
	b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali,	
	commerciali, turistiche, culturali o di servizi finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui	
	all'art. 4 della legge 381/91.	
	La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale	
	a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi	
	socio-assistenziali ed educativi è connessa con quella di	
	avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.	

	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione	
	in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci lavoratori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive	
	modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla	
	legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in	
	partecipazione, con cui contribuisce comunque al	
	raggiungimento dello scopo sociale.	
	La Cooperativa potrà aderire con delibera d'Assemblea, alla	
	Confederazione Cooperative Italiane, alla Lega delle	
	Cooperative Italiane o ad altra associazione di categoria.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi	
	dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come	
	oggetto:	
	- La gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi ai	

	sensi dell' articolo uno, 1° comma punto a) della Legge 8	
	novembre 1991 n.381;	
	- Lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi finalizzate all' inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell' articolo	
	uno, 1° comma punto b) della Legge 8 novembre 1991 n.381,	
	dove persone svantaggiate si intendono quelle indicate all'	
	art. 4 comma 1 della predetta Legge 381/1991.	
	La Cooperativa organizza un impresa che persegue, mediante la	
	solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale	
	che ad essa fa riferimento, gli obbiettivi della legge	
	381/1991.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia,	
	indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché	
	tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:	
	- perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini in	
	condizione di disagio: anziani, handicappati, minori a	
	rischio, ragazze madri, tossicodipendenti, malati terminali,	
	ecc. e in relazione agli scopi generali la cooperativa potrà	
	realizzare e/o gestire, stabilmente o temporaneamente, in	
	conto proprio o per conto terzi:	

	- casa protetta per minori, inabili, anziani e donne in	
	difficoltà;	
	- residenze sanitarie assistite (RSA);	
	- comunità terapeutiche assistite;	
	- case di accoglienza per gestanti e ragazze madri;	
	- centri residenziali e semiresidenziali, diurni di	
	accoglienza e socializzazione per minori, inabili ed anziani;	
	- casa di riposo per anziani;	
	- comunità di tipo familiare;	
	- case famiglia;	
	- casa albergo per minori, inabili ed anziani;	
	- centro di accoglienza temporanea per l'ospitalità diurna o	
	residenziale temporanea per minori, anziani, inabili,	
	gestanti e ragazze madri, soggetti svantaggiati,	
	extracomunitari, immigrati;	
	- comunità alloggio destinate ad accogliere minori, inabili	
	ed anziani, affetti da incapacità di provvedere da sé,	
	interamente o parzialmente, alle normali necessità della vita	
	individuale e sociale, determinata da una deficienza,	
	congenita o acquisita, fisica o psichica, e da una	
	conseguente incapacità a livello della persona, avente	
	conseguenze individuali, familiari e sociali;	
	- fornire l'assistenza domiciliare in favore di minori,	
	inabili ed anziani, affetti da incapacità di provvedere da	
	sé, interamente o parzialmente, alle normali necessità della	

	vita individuale e sociale, determinata da una deficienza,	
	congenita o acquisita, fisica o psichica, e da una	
	conseguente incapacità a livello della persona, avente	
	conseguenze individuali, familiari e sociali, al fine di	
	garantire agli stessi quei servizi che permettano loro di	
	vivere comodamente a casa;	
	- centri residenziali e di prima accoglienza di vittime di	
	maltrattamento ed abuso;	
	- centri di accoglienza per immigrati ed extracomunitari;	
	- attività lavorative (produzione di beni o erogazione di	
	servizi) finalizzate all'inserimento sociale di persone	
	svantaggiate;	
	- attività e servizi di riabilitazione;	
	- realizzare e gestire progetti rieducativi e/o riabilitativi	
	attraverso l'utilizzo di metodologie e tecniche alternative	
	alla medicina tradizionale quali ippoterapia, PET therapy,	
	terapie solistiche, arti terapie e quanto altro abbia come	
	finalità il miglioramento psico-fisico del soggetto.	
	- consultori familiari, strutture sociali scolastiche e	
	parascolastiche;	
	- servizio di trasporto per disabili;	
	- servizio di telesoccorso;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate, di	
	affermazione dei loro diritti; nonché la sperimentazione e la	

	ricerca di nuove tecnologie didattiche e di animazione anche	
	con l'utilizzo di strumenti informativi;	
	- promozione, realizzazione e gestione di corsi di	
	orientamento scolastico e professionale, di qualificazione e	
	riqualificazione, nonché corsi di formazione, aggiornamento e	
	specializzazione avvalendosi anche della legislazione	
	regionale, statale e comunitaria;	
	- istituzione, gestione e/o realizzazione di spazi per	
	l'infanzia quali ludoteche, asili nido ed asili aziendali,	
	micronidi, scuole materne, aree verdi attrezzate, parchi	
	gioco, giardini d'infanzia, centri ricreativi cittadini	
	(estivi e non), luoghi in cui i bambini possono ricevere gli	
	stimoli necessari allo sviluppo della loro personalità;	
	- progettazione, istituzione e/o gestione di attività	
	extrascolastiche, gite, escursioni, soggiorni estivi e di	
	impianti polivalenti per la cultura;	
	- attività di ricerca e di sviluppo dei servizi	
	socio-psico-pedagogici di orientamento scolastico,	
	d'assistenza educativa-scolastica, di prevenzione del	
	disadattamento scolastico e sociale;	
	- attività di formazione e consulenza rivolta soprattutto	
	alla specifica preparazione dei docenti ed animatori da	
	qualificare per soggetti portatori di handicap, minori e	
	persone in difficoltà;	
	- servizi di trasporto per persone svantaggiate;	

	- la gestione di centri pasti, modernamente concepiti, per la	
	fornitura e distribuzione di pasti caldi ad ospedali, scuole,	
	mense aziendali, comunità, ecc.;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
	locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e	
	disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone	
	in stato di bisogno;	
	- attività di ricerca, sperimentazione comune ad esempio	
	sviluppo dei servizi socio-psico-pedagogici, di prevenzione	
	del disadattamento scolastico e sociali della distrazione	
	scolastica;	
	- gestione di scuole/percorsi scolastici alternativi sia per	
	disabili e non legati ad approcci educativi specifici	
	(montessoriani e steineriani);	
	- gestire orti botanici, giardini zoologici compresi i	
	minizoo per bambini, fattorie didattiche;	
	- gestire delle riserve naturali comprese attività di tutela	
	dell'ambiente;	
	- gestire servizi di turismo alternativo e sociale;	
	- servizi e strutture che, secondo l'evoluzione della	
	politica sociale, possano favorire la permanenza del soggetto	
	svantaggiato nel proprio ambiente di vita familiare e	
	sociale, creando ove possibile un'alternativa al ricovero in	
	istituto;	
	- attività di produzione e diffusione di pubblicazioni	

	culturali e ricreative periodiche;	
	- gestione e/o realizzazione di spazi per l'infanzia quali	
	ludoteche, aree verdi attrezzate, parchi gioco, giardini	
	d'infanzia, centri ricreativi cittadini (estivi e non) luoghi	
	in cui i bambini possano ricevere gli stimoli necessari allo	
	sviluppo della loro personalità;	
	- istituzione e/o gestione di attività parascolastiche, quali	
	a titolo esemplificativo ma non esaustivo corsi	
	d'approfondimento scolastici, corsi musicali, corsi	
	d'assistenza educativa scolastica, di prevenzione del	
	disadattamento scolastico e sociale, di orientamenti	
	scolastico a qualsiasi livello, corsi di informatica, etc.	
	- realizzare e/o gestire centri di assistenza e	
	riabilitazione per tossicodipendenti;	
	- svolgere corsi di formazione, informazione ed aggiornamento	
	per gli operatori sanitari anche attraverso attività EC	
	residenziali e/o FAD;	
	- organizzare e gestire servizi di segretariato sociale;	
	- organizzare e gestire servizi di lavoro interinale;	
	- utilizzare volontari ed obiettori;	
	- gestire servizi di mediazione consulenza familiare;	
	- gestire progetti usufruendo dei beni confiscati alla	
	criminalità organizzata;	
	- gestione di immobili dimessi da Enti pubblici e privati;	
	- progettare e gestire progetti sulle pari opportunità;	

	- progettare e gestire servizi sull'affido familiare e	
	sull'adozione;	
	- progettare e gestire attività sull'educazione alla legalità.	
	La Cooperativa, inoltre, al fine di favorire l'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate, giusta legge 381/91 art.	
	1 lettera b), potrà progettare e gestire servizi quali:	
	- progettare e gestire centri di telelavoro, lavoro	
	interinale e collocamento di mano d'opera temporanea, agenzie	
	di fornitura di lavoratori domestici interinali;	
	- gestire servizi di matching domanda/offerte di lavoro.	
	- la raccolta differenziata di R.S.U. e loro smaltimento	
	attraverso impianti idonei al loro trattamento;	
	- lo smaltimento di rifiuti ospedalieri con l'ausilio di	
	opportuni strumenti ed inceneritori;	
	- lo smaltimento di rifiuti speciali con particolare	
	referimento all'amianto e suoi derivati a mezzo di moderne	
	tecniche di rimozione e deposito a discarica;	
	- la realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria e	
	straordinaria di impianti di depurazione;	
	- lavori edili di ogni genere;	
	- svolgere attività di trasporto in c/terzi di materiale di	
	ogni tipo; in particolare raccolta e trasporto di frazione di	
	RSU raccolti in modo differenziato e di rifiuti ingombranti;	
	- la realizzazione e gestione di discariche;	
	- procedere alla raccolta, distribuzione e	

	commercializzazione di indumenti e cose usate;	
	- la realizzazione di discariche;	
	- la creazione di una rete di servizi attrezzata, con	
	opportuno supporto computerizzato e telematico, per la	
	progettazione di interventi a salvaguardia dell'ambiente;	
	- la realizzazione e/o gestione di aree di riserva ambientale	
	e protezione di specie di interesse ecologico;	
	- la gestione di impianti per lo stoccaggio ed il riciclaggio	
	dei rifiuti urbani;	
	- le attività di bed & breakfast;	
	- la pulizia, gestione e manutenzione di aree di interesse	
	paesaggistico (giardini, spiagge, parchi, strade, parcheggi...)	
	e di locali pubblici e privati;	
	- la gestione di parcheggi in aree pubbliche o private a	
	mezzo convenzione, contratto d'affitto o comodato;	
	- fornire servizi di manutenzione e gestione di reti idriche	
	e fognarie ed impiantistica relativa;	
	- realizzare e gestire progetti integrati a carattere	
	sociale, turistico, agriturismo, ambientale e agricolo;	
	- fornire servizi di manutenzione e gestione di reti idriche	
	e fognarie ed impiantistica relativa;	
	- eseguire lavori in ambito di impiantistica elettrica ed	
	adeguamento a norma dei sistemi elettrici ad uso civile ed	
	industriale nonché gestire punti per la fornitura di	
	materiale idoneo a tale attività;	

	- promuovere, realizzare, sviluppare e gestire impianti	
	ricettivi per il turismo;	
	- la gestione di strutture ricettive di ogni tipo: villaggi	
	turistici, alberghi, ostelli, ristoranti, bar, circoli	
	sportivi, rifugi, stazioni balneari, masserie per	
	l'agriturismo e camping, ecc.;	
	- realizzare e/o gestire gallerie d'arte, impianti sportivi	
	in genere, musei, teatri, biblioteche, edifici di interesse	
	storico e monumentale;	
	- istituire e/o gestire agenzie di viaggio, organizzare	
	escursioni per la valorizzazione di ambienti di interesse	
	naturalistico, ecologico, ambientale, florofaunistico;	
	- programmare, realizzare e/o gestire iniziative	
	pubblicitarie, studi e ricerche tendenti a favorire ogni	
	iniziativa necessaria per il conseguimento dell'oggetto	
	sociale;	
	- programmare, realizzare e/o gestire o in convenzione	
	servizi di dattilografia, digitazione, litografia,	
	copisteria, tipografia, poligrafia, copisteria editoria di	
	testi;	
	- gestire quindi mezzi di trasporto urbano ed extraurbano;	
	- la gestione di centri pasti, modernamente concepiti, per la	
	fornitura e distribuzione di pasti caldi ad ospedali, scuole,	
	mense aziendali, comunità, ecc.;	
	- l'organizzazione di attività di catering e ristorazione,	

	procedendo all'occorrenza alla stipula di convenzioni con	
	Enti pubblici e privati, emettendo quindi buoni pasto	
	(ticket);	
	- l'organizzazione di buffet e ricevimenti;	
	- la salvaguardia del patrimonio culturale, librario,	
	artistico, monumentale e la sua divulgazione attraverso	
	l'organizzazione di fiere, mostre, sagre, mostre-mercato,	
	convegni nonché l'organizzazione di manifestazioni a sfondo	
	culturale e turistico;	
	- la gestione di beni culturali con emissione dei relativi	
	biglietti;	
	- l'apertura di punti vendita di oggettistica e souvenirs per	
	i turisti;	
	- la messa in opera di un supporto tecnico per le imprese	
	atto a fornire consulenza ed assistenza in materia di	
	elaborazione dati contabili, indagini di mercato,	
	progettazione tecnica, organizzazione di campagne	
	pubblicitarie, gestione servizi di riscossione tributi;	
	- mettere a punto procedure telematiche per la messa in rete	
	dei servizi attraverso sistemi internet o intranet;	
	- la gestione di emittenti televisive e radiofoniche;	
	- la gestione di agenzie di disbrigo pratiche;	
	- l'attività di commercializzazione di materiali tecnici,	
	informatici e di telecomunicazione;	
	- l'amministrazione di condomini;	

	- stipulare convenzioni con personale specializzato, laddove	
	non ve ne sia la disponibilità tra i soci, per la prestazione	
	di consulenze e lavori;	
	- partecipare a gare, appalti concorsi, trattative private,	
	affidi diretti, per la gestione di progetti di cui alla legge	
	328/00 in tutti i comuni d'Italia.	
	Per il conseguimento dello scopo sociale potrà inoltre:	
	- partecipare a gare, bandi pubblici, trattative private ed	
	altre forme di affidamento di lavori per la fornitura di beni	
	e servizi, inerenti l'oggetto sociale, indetti da enti	
	pubblici e privati;	
	- organizzare corsi di formazione e addestramento	
	professionale partecipando anche agli incentivi previsti	
	dalla comunità europea;	
	- ricevere qualsiasi incentivo, contributo o sovvenzione,	
	prestito agevolato erogabile a norma delle leggi vigenti o	
	emanande da organismi comunitari, nazionali e regionali;	
	- aderire a consorzi ed enti con finalità analoghe;	
	Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Cooperativa	
	potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a	
	quelle sopraelencate, compiere tutte le operazioni di	
	carattere tecnico, finanziario, mobiliare, immobiliare,	
	industriale e commerciale, anche in ambito europeo, connessi	
	ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, nonché	
	assumere partecipazioni, anche azionarie, in società di	

	capitale aventi anche in parte scopo sociale analogo o affine	
	o complementare a quello sopraindicato e potrà partecipare a	
	raggruppamenti di imprese ed aderire a consorzi di	
	cooperative ed associazioni con altre imprese o società	
	operanti nello stesso settore ed in particolare potrà	
	costituire a consorzi di garanzia collettiva fidi, accettare	
	lasciti e donazioni.	
	La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dell'oggetto	
	sociale, si propone, inoltre, di costituire fondi per lo	
	sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il	
	potenziamento aziendale.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste	
	disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti	
	locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo	
	sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	

	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92,	
	n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà,	
	inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari	
	ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori dell'attività socio-assistenziale ed	
	educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare	
	direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi;	

	b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro	
	(tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione possono partecipare	
	direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali	
	e che siano in possesso dei seguenti requisiti: preparazione	
	teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale	
	atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in	
	funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;	
	c) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;	
	d) soci volontari che prestano la loro attività	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della legge 381/91;	
	e) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che	
	usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della	
	Cooperativa.	
	Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque	
	costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che	
	esercitano in proprio imprese identiche od affini, o	
	partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo	

	amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in	
	effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui	
	diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori di cui alla lettera a) b) c) del precedente	
	articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
	lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.	
	5 del presente statuto che intendano completare la loro	
	formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento	
	nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione e non può comunque essere superiore a 5 anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	

	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti	
	spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e	
	2476, comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	

	soci lavoratori.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla	
	speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei	
	requisiti professionali maturati.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel	
	libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo	
	deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda,	
	notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	dei soci lavoratori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	

	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare delle quote di capitale che propone di	
	sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore,	
	né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone	
	fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti	
	informazioni:	
	1) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	2) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	3) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	

	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria	
	decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	degli Amministratori;	

	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60	
	giorni dalla ricezione.	

	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai	
	successivi artt. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Esso determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici	
	pendenti.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore , qualora	
	incurra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai	

	regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel	
	caso di socio volontario abbia cessato l'attività di	
	volontariato presso la cooperativa così come meglio	
	specificato nel Regolamento;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci	
	e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo	
	amministrativo di accordare al socio un termine non superiore	
	a 60 giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	

	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate	
	alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt.	
	39 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a	
	mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23,	
	comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base	
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo	
	e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	

	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione	
	ai sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	

	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 mesi	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento, perdono il diritto al rimborso della	
	partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito	
	derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal	

	pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n.	
	59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote trasferibili del valore di euro 100,00 ciascuna.	

	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari	
	a 1500,00.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli	
	Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in	
	mancaza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli	
	Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con decisione dei soci che devono	
	stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	

	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei	
	conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei	
	soci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	
	numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si	
	debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte	
	di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che	

	vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle	
	quote a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato :	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,	
	rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né	
	superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.	
	23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate	
	ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	

	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con	
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento	
	all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	

	al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	

	prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la	
	distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura	
	massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano	
	le risultanze dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio	
	deliberano sulla destinazione del ristorno, nel rispetto	
	della normativa vigente.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni	
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed	
	il socio stesso secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento	

	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura	
	dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata	
	A.R, inviata 8 giorni prima dell'adunanza o mediante fax,	
	e-mail o avviso da affiggere presso la sede sociale 8 giorni	
	prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il	
	luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa	
	partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della	
	riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	

	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i	
	conferimenti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed ai Sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al	
	precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'art. 26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	

	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda	
	scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	

	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone	
	giuridiche potranno avere un massimo di 2.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19,	
	secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art.	
	2372 del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	

	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi	
	dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un	
	Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5,	
	eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di	
	volta in volta il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,	
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della carica .	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono	
	investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società,	
	esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal	

	presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo	
	amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza	
	e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli	
	Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	

	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione	
	approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la	
	maggioranza resti costituita da Amministratori nominati	
	dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di	
	Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo	
	in carica fino alla sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti	
	all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri	
	del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del	
	Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso	
	dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di	

	hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi	
	e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se	
	nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori	
	generali, Institori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 38 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	

	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili	
	iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 39 (Clausola arbitrale)	
	Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente	
	insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a	
	diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo	
	di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura	
	di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente	
	competente con riferimento alla sede della società, in vigore	
	alla data in cui la controversia è deferita alla	
	conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro	
	organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro	
	tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su	
	espressa e concorde richiesta delle parti.	
	Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60	
	giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo	
	che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla	
	cognizione degli arbitri.	

	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le	
	modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei	
	soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci,	
	o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua	
	accettazione espressa è condizione di proponibilità della	
	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci	
	e si estende alle contestazioni relative alla mancata	
	accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della	
	nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è	
	accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al	
	comma precedente.	
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro	
	60.000,00. Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato,	

	osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del	
	codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di	
	settore e sono nominati dalla Camera arbitrale istituita	
	presso la Camera di Commercio di Palermo secondo il relativo	
	Regolamento, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in	
	forma scritta dalla parte più diligente.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire	
	di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o	
	possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento	
	ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla	
	costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino	
	detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del	

	contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della	
	procedura.	
	Art. 41 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	

	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 44 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie. Negli stessi	
	regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le	
	mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	

	osservati.	
	Art. 46 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	Richiesto	
	io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai	
	comparenti che lo approvano espressamente.	
	Scritto da me Notaio su tredici fogli di cui occupa facciate	
	cinquantuno e sin qui della cinquantaduesima.	
	F.to Manfredi Vitello	
	Loredana Cardile	
	Valerio Maria Vitello	
	MARIA ANGELA MESSANA NOTAIO	
	Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera	
	di Commercio di Palermo quest'ultima a ciò autorizzata con	
	prov.prot.n. 128690/02 del 5 dicembre 2002 dell'Agenzia	
	dell'Entrate Ufficio di Palermo 2.	
	COPIA , su supporto informatico conforme all'originale su	
	supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del	
	D.P.R. n. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro delle	